

OPPOSIZIONE

per “difetto assoluto di giurisdizione”

(già pronunciata sent. 20/02/2008 Trib. Venezia LIFE n. 456)

***In conseguenza a violazione, da parte dello Stato Italiano,
di diritti umani e costituzionali protetti dalle convenzioni
internazionali, nei confronti di cittadini appartenenti al
Popolo Veneto nei territori della ex Repubblica Veneta in
Amministrazione di Autogoverno del Popolo Veneto***

ai sensi di art.2 L.n.340/1971, “Patti” cui L.n.881/1977,L.n.848/1955,

IL/LA RICORRENTE

(Informazioni relative al/alla ricorrente ed al Suo/alla Sua eventuale rappresentante)

1. *Cognome* :
2. *Nome* :
3. *Nazionalità* : *VENETA* (oppure))
4. *Cittadinanza/e* : *VENETA, EUROPEA*,
5. *Data e luogo di nascita* :
6. *Domicilio* :
7. *Tel . N°*
8. *Fax. N°*
9. *email*:
10. *Indirizzo attuale (se differente da 6)*.....
11. *Nome e cognome del/della rappresentante se nominato**
.....
10. *Professione del/della rappresentante*
.....
11. *Indirizzo del/della rappresentante*
.....
12. *Tel. N°*.....*Fax N°*

*Nel caso il difensore risulti irreperibile o il ricorrente ne sia sprovvisto/a, o la nomina di un difensore sia necessaria a perfezionare il ricorso per renderlo comunque ammissibile, lo stesso chiede la nomina di un difensore d'ufficio alle spese dello Stato Italiano.

(indicare il numero o protocollo di riferimento dell'atto impugnato, e l'ente che lo ha emanato)

nel procedimento

emanato da

Il ricorso per "difetto assoluto di giurisdizione" è presentato a norma degli articoli:

– articoli 38,41 e altri del Codice di Procedura Civile, può essere eccepito dalle parti, anche dopo la sentenza di primo grado che può essere impugnata (*S.U. sent.n. 24883/2008*); *sostanzialmente il giudice non ha giurisdizione quando una delle condizioni previste non gli fanno avere la legittimità per produrre sentenza;*

– articolo 13 l.n 848/55 "Diritto ad un ricorso effettivo -Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.";

– articolo 2 L.n.881 del 1977 "*Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:*

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;" in particolare riguardo ai diritti enunciati nel "PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI". L'interprete, in presenza di disposizioni legislative interne sopravvenute ed astrattamente confliggenti con norme internazionali pattizie preesistenti, non dovrà riconoscere alle prime valore abrogante delle seconde (con violazione degli impegni internazionali dello Stato) (s.u. 79/4064)

RICHIAMATI:

- l'art. 2 e l'art. 10 Cost. della Repubblica Italiana riconoscono i diritti dell'uomo, accettano le limitazioni della sovranità nazionale e impongono l'attuazione delle norme dell'ordinamento sopranazionale, compresa la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; norme recepite dallo Stato italiano con legge propria, che pertanto sopravanzano la legge ordinaria e la Costituzione in quanto fonte di rango sovraordinato e la cui negazione costituirebbe violazione della Costituzione (Cass. pen. 21-3 1975) e del diritto internazionale;
- l'art.2 L.costituzionale n. 340/1971 ha riconosciuto costituzionalmente il “Popolo Veneto” e il suo diritto all’”Autogoverno” testualmente sancendo che **“L'Autogoverno del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”** ;
- il combinato disposto di Art.2 L. n. 340 del 1971, L.n. 881 del 1977 e artt. 3,4 C.P. che ha tolto il territorio del Popolo Veneto alla sovranità dello Stato ;
- la risoluzione 43 del 1998 del Consiglio Regionale del veneto che ha riconosciuto la sovranità e il diritto di indipendenza del “Popolo Veneto” ;
- la sentenza della Cort.Cost.n.365 del 7-11-2007 che ha affermato il principio che non spetta ad un ente regionale, in quanto ente periferico statale vincolato negli scopi e nelle funzioni dalla legge statale, la rappresentanza di un popolo;
- la L.n. 289 del 1986 che ha recepito il diritto delle comunità locali all'Autogoverno e alla imposizione e raccolta autonoma dei tributi per le funzioni delegate, che al Popolo Veneto sono state restituite per intero comprese quelle del territorio, fiscali, penali civile e di qualunque rango;
- la sentenza 20 febbraio 2008 n. 456 emessa dal Tribunale di Venezia nella quale lo Stato italiano ha dichiarato che la sua giurisdizione non si estende alle materie oggetto delle domande giudiziali sottoposte dai ricorrenti (**difetto assoluto di giurisdizione della giustizia italiana**), domande che reclamavano l'applicazione di norme di diritto dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, attraverso la dichiarazione di nullità (actio nullitatis) per ragioni giuridiche degli atti di annessione del 1866, e comunque l'accertamento del diritto all'Autogoverno del Popolo Veneto ai sensi e in applicazione dell'art. 2 e dell'art. 10 Cost. della Repubblica Italiana, nonché dell'art. 2 L.n. 340/1971, nonché della L.n. 881/1977 e della L.n. 289/1986 . Nella sentenza di Venezia del 20 febbraio 2008 n. 456 il Tribunale dello Stato italiano, quindi l'organo attraverso cui lo Stato italiano esercita il potere giurisdizionale inerente ed essenziale alla sua sovranità, ha dichiarato di non avere giurisdizione su tali domande, quindi sull'applicazione delle invocate norme statali italiane. Ossia, lo Stato ha dichiarato di non avere il potere giurisdizionale di riconoscere e applicare alcune sue norme positive. Il che implica che lo Stato italiano non è sovrano, quindi non è, o non vuole essere, uno Stato. Un'entità politica e istituzionale che dichiara di non poter attuare una tutela giurisdizionale delle proprie norme, rinuncia a una delle 3 funzioni essenziali di uno stato, ossia non è uno Stato. Accertato che non esiste uno Stato italiano legittimato nelle Venezie e Lombardo-Veneto, l'entità politica correntemente denominata “Stato italiano” esercitante il potere politico e l'amministrazione sul territorio nazionale veneto è un'entità diversa dallo schema ‘Stato’, allora a maggior ragione il ricorrente va riconosciuto soggetto legittimato al presente ricorso in quanto soggetto sottoposto alla giurisdizione del Popolo Veneto attraverso le proprie Istituzioni. E ciò ancor più se si tiene giuridico conto di quanto segue: l'amministrazione italiana si proclama continuatrice della monarchia Sabauda. Tuttavia questa successione è esclusa in quanto al Referendum del 1946 furono esclusi da voto sovversivamente circa 3 milioni di aventi diritto , in particolare i territori di Udine e Pordenone, Bolzano, Istria, Dalmazia, Isole Ioniche ed altri, in contrasto ai decreti luogotenenziali di indizione dei collegi. Ma è da affermare che la stessa amministrazione Sabauda non aveva legittimamente e legalmente acquisito il territorio, poiché la presa in carico nel 1866 del territorio Lombardo-Veneto da parte del Commissario del Regno d'Italia fu ricevuta dalle mani di 3 “notabili” che legalmente non rappresentavano il Popolo Veneto e non avevano diritto né a ricevere né a cedere il territorio Lombardo-Veneto, per tanto cessione nulla fin dall'origine. In aggiunta, la presenza militare della amministrazione italiana prima del voto fu incompatibile con il trattato di cessione e rese impossibile la prevista libera consultazione della popolazione interessate , tanto che nel plebiscito del 1866 per l'annessione del Regno Lombardo-Veneto al Regno d'Italia non poterono nemmeno votarono le province lombarde di Como, Lecco, Lodi, Milano,Pavia, Sondrio, Varese e non votarono quelle

venete di Bergamo, Brescia e Cremona. Oltre alla accertata esistenza di brogli a danno della ridotta schiera di votanti, (circa il 25% degli aventi diritto), il mancato voto delle province indicate produce l'inesistenza della manifestazione libera del popolo "per suffragio universale diretto" di tutto il Lombardo-Veneto, come previsto dal trattato di cessione (atto di diritto internazionale). In ogni caso l'acquisizione del territorio effettuata in assenza di espressione libera delle popolazioni è nulla anche per il diritto interno del tempo, dato che nella legge ordinaria del Regno d'Italia l'articolo unico della legge 3 dicembre 1860 n.4497 (legislazione in materia di plebisciti) disponeva: “Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Reali Decreti l’annessione allo Stato” di quelle Province pre-unitarie “nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio universale diretto, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia costituzionale”, ed essendo mancato tale suffragio universale e diretto del Lombardo-Veneto, non era nemmeno nelle facoltà del Re quello di riconoscere l'annessione;

- l'articolo 1 della **Legge IVA – DPR 633 del 1972** afferma che ***“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”*** Il presupposto dell'imposta è la pretesa dell'amministrazione dello Stato Italiano di avere giurisdizione o competenza e sovranità su di un certo territorio. La qual cosa è differente dall'essere parte della Repubblica di un certo territorio. Infatti, i Comuni di Livigno e Campione, pur parte della Repubblica Italiana, non sono parte del territorio dello Stato e per questo non sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto come sancito dall'art.1 del DPR 633 del 1972.La pretesa legale dello Stato Italiano di avere giurisdizione sul territorio a seguito dell'annessione è infondata fin dall'origine, in quanto, come dimostrato, il Commissario dei Savoia ricevette il territorio da persone non legittimate alla cessione , e per tanto manca fin dall'origine il titolo per la legittima competenza territoriale dello Stato Italiano sul territorio lombardo veneto. Essendo accertato che il territorio non è dello Stato, tributi, ammende e sanzioni di ogni tipo non sono esigibili da alcuna amministrazione dello stato o da esse delegato ;

Voglia pertanto preliminarmente il destinatario riconoscere la legittimazione del ricorrente al presente ricorso, e il “difetto assoluto di giurisdizione” e di legittimazione e di rappresentanza della Repubblica Italiana

OSSERVATO

- il diritto di **"Autogoverno"** del **"Popolo Veneto"** è il **diritto legale degli amministrati di eleggere i propri amministratori direttamente**, e quindi nel caso dei veneti, il diritto di eleggere direttamente Prefetti, Commissari del Governo alla Regione, Presidente di Assemblea, Questori, Direttori regionali di tutte le funzioni statali, Magistrati, Procuratori, Procuratori Generali, ecc., compreso il Capo del Governo politico nazionale, ovviamente del governo veneto, così come di ogni vertice del potere operante sul territorio nazionale veneto;
- il Popolo Veneto di cui sono cittadino ha sovranità e diritto di Autogoverno nei territori già del Lombardo Veneto, ossia quelli oggi denominati Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, ed è già conclamato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 365 del 7 novembre 2007 che le omonime amministrazioni “regionali” non possono rappresentare un popolo;
- il difetto di rappresentanza della “Regione Veneto” in quanto queste ultime non possono rappresentare il Popolo Veneto che è invece presente anche nella Regioni Friuli-VENEZIA-Giulia e Lombardia (territori di annessione del 1866). .
- il patto internazionale sui diritti civili e quello sui diritti economici di cui alla ratifica italiana L.n. 881/1977 ha dotato il Popolo Veneto del diritto di autodeterminare liberamente ogni propria istituzione che esso ritenga, e d'altra parte l'art.1 Cost. riconosce la sovranità “al popolo” senza aggettivi
- la “storia” del Popolo Veneto è millenaria e fatta di costante Autogoverno solo raramente confederato ma mai asservito ad altri popoli, bisogna distinguere le istituzioni di “Autogoverno del Popolo Veneto” da quelle dell'istituzione statale

- certamente esiste un Popolo Veneto sia dal punto di vista naturale (storico, culturale, civile, linguistico) che giuridico; il diritto internazionale (“patto internazionale sui diritti civili e politici” ecc) protegge i suoi diritti di fronte ad ogni giurisdizione non veneta nelle Veneziae
- dal punto di vista naturale e secondo i comuni criteri di omogeneità storica, linguistica o etnica, non è identificabile un popolo italiano uniforme;

L'amministrazione richiesta deve affermare chiaramente il difetto assoluto di giurisdizione e legittimità sul territorio e sancire che non vi è il dovere del ricorrente a rispettare quanto dalla stessa richiesto , pena la produzione di danni di occupazione.

Qualora l'amministrazione rifiutasse il rispetto delle leggi internazionali, ESSA SI ESPORREBBE ALLA SANZIONE INTERNAZIONALE ANCHE IN SEDE PENALE E CIVILE

In particolare sussiste la violazione dell'art.6 C. 1 L.848/1956 (CEDU), che dice:

Article 6 – Right to a fair trial¹

In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.

I cittadini del “Popolo Veneto” riconosciuti dalla legge interna art.2 L.n340 del 1971, chiedono che il giudizio sia effettuato da un giudice di nazionalità e cittadinanza veneta in seno alla propria istituzione di giustizia di Autogoverno. Che questo diritto esista deriva dalla stesse legge citata oltre che dal diritto di ogni popolo al proprio Autogoverno come nel diritto internazionale. Inoltre la giustizia italiana, essendo derivante da un ordinamento giuridico abusivo che è illegalmente presente nel territorio Lombardo-Veneto fin dal 1866, non può essere imparziale verso i cittadini che si dichiarano di nazionalità veneta.

Inoltre la giurisdizione italiana viola di molte volte i limiti massimi di ogni possibile ragionevolezza nella durata delle cause, e usa magistrati contrari all'ordinamento per lo svolgimento dei processi, specialmente nella giustizia tributaria nella quale I processi vengono perfino svolti in istituzioni incostituzionali chiamate “Commissioni Tributarie” dove fasulli magistrati nominati politicamente svolgono processi senza contraddittorio equo e secondo il principio che l'imputato deve dimostrare la sua innocenza in assenza di prove.

Anche nei tribunali civili dei fasulli magistrati chiamati “giudici onorari” in violazione della costituzione esercitano la funzione giudiziaria. Nessun ricorso valso a far valere queste comuni norme di diritto è mai servito a garantire i diritti umani.

Qualora non si desse riscontro alle richieste del ricorrente, il funzionario e l'amministrazione violerebbe l'art . 13 C. 1 L.848/1955 (CEDU) che dice:

Article 13 – Right to an effective remedy¹

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.

Non esistono, nello Stato italiano, rimedi contro la violazione all'art. 5 e 6 . Ancor meno esistono, come provato dalla sentenza del Tribunale di Venezia 20.02.08, rimedi per assicurare l'attuazione delle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano invocate dagli attori nel procedimento definito dalla detta sentenza. Il giudice stesso, in quanto funzionario dipendente e stipendiato dallo Stato Italiano, non è un giudice imparziale nelle materie concernenti la sovranità e legittimità dello Stato medesimo.

Poiché le doglianze si basano sulla contestazione della legittimità del potere esercitato dallo Stato Italiano in generale; e poiché questo potere comprende anche il potere giurisdizionale, è logicamente impossibile per il potere giurisdizionale italiano giudicare su quelle contestazioni. Il giudice dovrebbe giudicare sulla legittimità della fonte e del fondamento del proprio potere (lo Stato Italiano), il che è contraddittorio. Inoltre, lo Stato dovrebbe esercitare il proprio potere giurisdizionale su sé stesso – il che viola la regola fondamentale

nemo iudex in re sua, e ovviamente viola l'art. 6 della CEDU che prescrive l'equo processo, quale non si può aver se il giudice coincide con la parte. Ciò è stato confermato dallo Stato italiano stesso nella sentenza di Venezia del 20 febbraio 2008 n. 456. In effetti, il ricorrente Quaglia Daniele, assieme all'associazione LIFE, ha tentato questa via, agendo davanti ad un giudice dello Stato italiano, e segnatamente il Tribunale di Venezia, per richiedere, inter alia, l'accertamento dei fatti suddetti.

Il giudice dello Stato italiano ha dichiarato inammissibili tutte le domande sottopostegli, con la motivazione che il giudice italiano – il potere giurisdizionale – non ha potere di decidere su tali domande.

Se nonostante la sentenza citata, il giudice investito del presente procedimento ritenesse comunque effettiva la sua competenza, il ricorrente fa domanda che codesto giudice:

1. dichiarare preliminarmente e incidentalmente, che le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto sono legittimate sul territorio sulla base delle leggi 34071 art.2 e n.881/77 in quanto titolari di potestà rappresentativa del Popolo Veneto;
2. dichiarare che l'entità nota come “Stato Italiano”, non avendo uno stato di diritto e non facendo valere le proprie leggi su ampie parti del territorio e finanche alla determinazione del governo, difetta delle caratteristiche essenziali per definirsi “stato”, tanto più che non è successore legale della Monarchia;
3. dichiarare che l'entità nota come “Stato Italiano” ha caratteristiche giuridiche diverse dalla Repubblica Italiana come definita dalla Costituzione Italiana del 1948 e che quindi non è competente nel territorio Lombardo-Veneto annesso nel 1866;
4. dichiarare nel merito, che allo Stato Italiano, violando le norme succitate, con gli atti e con le emissioni suddescritte, nel territorio del Lombardo-Veneto sul quale, di fatto non ha diritto ad esercitare la pretesa autorità;
5. sancisca il risarcimento di tutti i tributi indebitamente versati dal sottoscritto, frutto delle violazioni commesse dall'Amministrazione dello Stato Italiano e la restituzione all'Autogoverno del Popolo Veneto di ogni tributo illegalmente percepito dal governo dello Stato italiano nel territorio dell'Autogoverno del Popolo Veneto fin dal 1999, nonché la nullità di multe, sanzioni, ammende e condanne civili, amministrative e penali irrorate indebitamente dall'Amministrazione dello Stato Italiano;
6. dichiarare che, indipendentemente dalle questioni precedenti, ai cittadini del Popolo Veneto spetta di diritto un giudice naturale ed imparziale, nella forma di una autorità di giustizia generale indipendente nella forma di Autogoverno, e il diritto all'autonoma gestione dei tributi fiscali e IVA;
7. dichiarare che l'esercizio dei diritti di Autogoverno dei cittadini del Popolo Veneto è un diritto umano afferente ad una sfera intangibile da parte degli stati e il loro legittimo esercizio non pregiudica gli altri diritti umani che i singoli individui hanno già secondo l'attuale ordinamento dei diritti umani, in particolare dei diritti civili, politici, e democratici attualmente riconosciuti dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite.

Ma per essere più chiaro: E S P O N G O

Si contesta qui innanzitutto il difetto assoluto di giurisdizione e di legittima sovranità dello Stato italiano sull'ex Regno Lombardo-Veneto (compreso il Friuli) in base a norme di diritto internazionali ma anche in base a norme di diritto italiano.

1a) Ciò premesso, si richiamano, sul piano del diritto italiano:

-L'art. 2 e l'art. 10 Cost. della Repubblica Italiana, laddove riconoscono i diritti dell'uomo, le limitazioni della sovranità nazionale e impongono l'attuazione delle norme dell'ordinamento sopranazionale, compresa la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; norme recepite dallo Stato italiano con legge propria, che pertanto sopravanzano la legge ordinaria in quanto fonte di rango sovraordinato e la cui negazione costituirebbe violazione della Costituzione (Cass. pen. 21-3 1975) e del diritto internazionale;

-L'art.2 della Legge Costituzionale n.340/1971, che ha riconosciuto costituzionalmente il “Popolo Veneto” e il suo diritto all'”Autogoverno” con voto in doppia lettura del Parlamento;

-Il patto internazionale sui diritti civili e quello sui diritti economici di cui alla L.n. 881/1977 che ha dotato il Popolo Veneto del diritto di autodeterminare liberamente ogni istituzione che esso ritenga, legge rafforzata dall'art.1 Cost. che riconosce la sovranità “al popolo” – onde il combinato disposto di queste due norme riconosce la sovranità del Popolo Veneto;

-Il diritto all'Autogoverno è garantito anche dalla L.n. 289/1986 con la quale la Repubblica Italiana ha riconosciuto il diritto di Autogoverno delle comunità locali, e quindi riconosce ad esse il diritto di esazione delle imposte necessarie all'espletamento dei servizi loro competenti;

-La Costituzione italiana all'art.5 protegge dalla indivisibilità la Repubblica quale soggetto di diritto; ma l'indivisibilità della Repubblica è cosa diversa dall'indivisibilità dello Stato, come dimostrato dall'esistenza dei Comuni di Livigno e Campione che sono territorio della Repubblica ma non dello Stato. L'art.5 Cost. obbliga la Repubblica a “riconoscere e promuove” le autonomie locali e dunque l'Autogoverno, ed inoltre afferma che i servizi possono non dipendere dallo Stato mentre per quelli che dipendono deve adeguare “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento” proteggendo per intero il diritto di Autogoverno dei veneti.

Dato che l'art. 2 della L.n.340 del 1971 ha creato il diritto all'Autogoverno del Popolo Veneto e che per la legge n.881/1977 ogni popolo ha il diritto al governo del suo territorio, si deduce che il territorio veneto è sottoposto alla volontà della nazione veneta qualora essa si determini in qualche maniera. In tal caso a norma dall'art. 3 C.P. sarebbe esclusa l'applicabilità della legge penale italiana nel territorio di Autogoverno in quanto espressamente attribuita al Popolo Veneto dal diritto internazionale.

Insomma, indipendentemente dalla norma tributaria o di altro tipo, per il combinato disposto di Art.2 L. n. 340 del 1971, L.n. 881 del 1977 e artt. 3,4 C.P., il Veneto verrebbe tolto alla sovranità dello Stato e alla legge penale italiana qualora esista un Autogoverno del Popolo Veneto legittimo. Orbene, il Popolo Veneto in conformità alle norme internazionali e dello Stato italiano ha esercitato il diritto di costituire un proprio Autogoverno denominandolo “Autogoverno del Popolo Veneto” dandosi “Statuto politico” democratico e ricettivo di tutti i diritti e le libertà dell'uomo, civili e politici come da art.1 del Patto internazionale reso esecutivo con la L.n.881 del 1977, nonché ha istituito un proprio organo di giustizia, denominato Tribunale del Popolo Veneto che applica in maniera imparziale le leggi di Autogoverno con la partecipazione del Popolo Veneto; nel 2002 il Popolo Veneto ha svolto elezioni democratiche in conformità al proprio Statuto legittimando in pieno le Istituzioni così create. Le Procure di Padova, Venezia, Treviso e altre hanno già indagato questi fatti, trovandoli tutti privi di rilievo penale. Si chiede l'acquisizione degli atti di quelle indagini e l'interrogatorio dei fondatori e dei rappresentanti dell'Autogoverno al fine di comprovare l'esistenza di quelle istituzioni venete.

In tale situazione, l'art. 6 L.n. 848 del 1956 riconosce come “giudice naturale” e l'unico ad avere giurisdizione penale nel territorio veneto il “Tribunale del Popolo Veneto”, per altro venendo a mancare la giurisdizione del giudice italiano. Su questo è attesa la pronuncia del Tribunale dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, e fino ad allora è obbligatorio per lo stato italiano riconoscere l'Autogoverno effettivo.

Anche l'esercizio del potere di imposizione ed esazione fiscale, nonché del potere giurisdizionale, da parte dello Stato italiano, sul territorio nazionale veneto, è illegittimo in quanto in contrasto colle suddette norme e la L.n. 881 del 1977 ed effettuato non nel nome e nell'interesse del Popolo Veneto, sovrano, ma per conto di un soggetto diverso da questo. Le modalità concrete di esercizio del potere fiscale, nel merito, sono tali da dimostrare che esso viene esercitato addirittura contro l'interesse del Popolo Veneto, come vera e propria sistematica grassazione del medesimo, dato che esso viene fortemente tassato e che solo 1/16 dei tributi da esso prelevati viene ritornato sotto qualsiasi forma al medesimo popolo. I restanti 15/16 vengono usati per altri interessi. Quali siano questi interessi, e quanto illegittimi, è denunciato da numerose indagini giudiziarie e da numerosi saggi contemporanei. Ciò rivela il comportamento dello Stato italiano come oppressivo e sfruttatore, quindi ostile, nei confronti del Popolo Veneto, oltre che palese violazione del punto 2 art.1 del Patto internazionale reso esecutivo con la L.n.881 del 1977.

Per tanto non vi è dubbio che il giudice naturale non possa essere quello dello Stato Italiano ma il Tribunale del Popolo Veneto.

2a) Sul piano del diritto esterno, si eccepisce

Lo Stato italiano difetta di legittima sovranità sul Veneto perché l'annessione delle Provincie Venete al Regno d'Italia è nulla e inefficace *ab origine*. Infatti nel trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866

fra il Re d'Italia e l'Imperatore d'Austria viene sancito che la unione del Regno Lombardo-Veneto agli Stati di S.M. il Re d'Italia è sottoposta a “*riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate*”. In violazione di questo l'annessione avvenne il giorno 19 ottobre 1866 mentre la consultazione avvenne solo il 22 ottobre 1866, quando il territorio Lombardo-Veneto era già annesso e le truppe italiane erano già presenti! Si trattò dunque di una INVASIONE, e la conseguenza fu che chi organizzò il plebiscito non era legittimato a farlo e il Popolo Veneto non era già più nella condizione di libertà necessaria per esprimersi come dovuto per i trattati. Pertanto il plebiscito del 1866 è nullo indipendentemente dal risultato e dallo svolgimento, per altro inficiato da brogli e da mancata consultazione della maggioranza della popolazione.

Nello specifico sulla nullità della cessione

La Gazzetta di Venezia del 20 ottobre 1866 fa sapere che "Questa mattina (ossia il 19) in una camera dell'Albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto".

Quello che era avvenuto era in realtà un veloce giro di carte fra 3 soggetti giuridici.

Da prima il generale francese Le Boeuf, plenipotenziario dell'Imperatore di Francia, consegnò il Lombardo-Veneto a tre notabili (conte Luigi Michiel, Edoardo De Betta, Achille Emi-Kelder).

Subito dopo i 3 notabili "deposero" la sovranità nelle mani del conte Genova Thaon di Revel commissario plenipotenziario del Re d'Italia.

Ma il Commissario plenipotenziario del Re d'Italia come ci racconta nel suo memoriale “La Cessione del Veneto”, sapeva quale parte “cessionaria” che i 3 notabili (conte Luigi Michiel, Edoardo De Betta, Achille Emi-Kelder) erano del tutto privi di legittimazione perché li aveva nominati lui stesso quali prestanome fasulli del Popolo Veneto e per ricevere il territorio Lombardo-Veneto dal plenipotenziario di Napoleone! I 3 notabili non erano legittimi rappresentanti del popolo Lombardo-Veneto e mantovano, e non erano stati nominati dalla popolazione a rappresentare il popolo Lombardo-Veneto e mantovano.

Ecco spiegato perché essi immediatamente cedettero il territorio senza attendere l'esito del dovuto plebiscito, ma dato che il Popolo Veneto non aveva ancora espresso la propria volontà all'annessione lo fecero in maniera illegittima a norma dei trattati.

Dunque i 3 notabili non solo non erano legittimati a ricevere il territorio, ma lo “cedettero” senza averne titolo e comunque lo avrebbero potuto fare solo a plebiscito avvenuto come previsto dal trattato di cessione; perciò la cessione è nulla, e non può convalescere né essere vicariata da usucapione, dato che non esiste usucapione nel diritto internazionale e non esiste prescrizione del diritto di Autogoverno di un popolo. Tanto più alla luce del processo di decolonizzazione dei popoli che lo protegge dal 1966.

I rappresentanti del Popolo Veneto che effettivamente avrebbero dovuto ricevere e “consegnare” il territorio ai Savoia (ma solo dopo il plebiscito) erano altri e cioè quelli eletti poco tempo addietro nelle dette elezioni svolte in amministrazione Austriaca, o eventualmente avrebbero potuto fare quegli atti degli altri rappresentanti nuovamente eletti. Solo essi sarebbero stati, in ipotesi, eventualmente legittimati a ricevere il territorio da Le Boeuf, rappresentante di Napoleone, per cederlo a Thaon di Revel dopo il plebiscito. Dunque al Popolo Veneto spetta oggi di nominare in Autogoverno totale dei suoi propri rappresentanti e poi fare un plebiscito per l'annessione in pieno Autogoverno come doveva essere.

Vi è inoltre da mettere in dubbio la stessa legittimità della cessione da parte dello stesso Napoleone in quanto egli lo aveva ricevuto dagli Austriaci, essi stessi occupanti abusivi dal 1848 data della rinascita della Repubblica di S. Marco o ancora prima dato che con il decreto Wallis del 1805 si era effettuato il ristabilimento della Repubblica Veneta tal quale a far data 1797. Quindi anche l'amministrazione Austriaca prima cedente mancava di legittimazione e potere per cedere il territorio Lombardo-Veneto a Napoleone II.

Che il plebiscito del 1866 fosse atteso e previsto come fondante e non fosse solo una formalità di facciata, è dimostrato dal fatto che pochi giorni dopo il commissario francese si lamentò anche con il commissario italiano e con lo stesso Napoleone perché il plebiscito si svolgeva in presenza delle truppe italiane occupanti; e che la cosa non fosse regolare lo comprova la sua corrispondenza con l'Imperatore Napoleone.

Ma in quel momento Napoleone non aveva il possesso del territorio essendo in teoria già avvenuta la consegna del medesimo mentre il fatto che il diritto alla libera consultazione del Popolo Veneto venisse negato dai Savoia, non era un fatto diverso da quando oggi le elezioni di un dato Stato vengono truccate e gli altri stati tacciono per convenienza – era cioè un fatto estero; perciò il fatto che Napoleone non agì negando illegalmente il diritto al Popolo Veneto prima riconosciutogli, non legittima per contro alcuna annessione.

Dunque siamo di fronte ad una cessione nulla, ad opera di un falso dominus (i finti rappresentanti del Popolo Veneto) che cede una sovranità senza averne titolo. Per tanto, circa tutti gli atti conseguenti, compreso il plebiscito del 1866, si osserva che essi non hanno valore perché perpetrati da occupante abusivo e perché giuridicamente inficiati dalle suddescritte anomalie.

Non bastasse la nullità giuridica della cessione, nel merito dell'annessione è mancata la consultazione plebiscitaria di diverse provincie come Milano e Pavia e questa opinione è espressa nel suo sito internet www.palmerini.net e nel libro “La Repubblica mai nata” da lui pubblicato nel 2007.

Vi è anche la dimostrazione da parte di altri autori che la consultazione del 1866 con cui si ratificò l'annessione, oltre che svolta in stato di occupazione, fu basata su falsi, brogli, intimidazioni, violazioni dei diritti elettorali.

Il plebiscito del 1866 era stato concordato per decidere sull'unione del Lombardo Veneto al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del Re Vittorio Emaunele II e dei suoi successori. L'articolo IV del trattato di cessione di Vienna del 3 ottobre 1866, sulla base del quale si tenne il plebiscito, statuiva “*La frontiera del territorio ceduto è determinata dai confini amministrativi attuali del Regno Lombardo-Veneto*” dove però “veneto” è aggettivo tradotto dall'originale “Venetien”, ossia di tutte le Venezie, da Bergamo a Udine - come effettivamente saranno i luoghi del plebiscito.

Essendo i confini definiti dall'amministrazione Asburgica cedente, erano parte del territorio ceduto le importanti città di Milano, Pavia, Como etc., mentre di quello veneto lo erano probabilmente anche Trieste e Gorizia. A fronte della vastità del territorio ceduto, Milano e Pavia e altre città non furono mai chiamate al voto pur avendone diritto come previsto dal trattato, e che fosse cosa nota al commissario italiano Thaon di Revel lo dimostra che esso rise nel proprio memoriale “La cessione del Veneto” per aver annesso quelle terre senza nemmeno la finzione di un plebiscito. “Votarono” al plebiscito anche la provincia di Udine, che allora comprendeva pure Pordenone, Tolmezzo, Cividale, Spilimbergo, Codroipo etc.; e votarono alcuni comuni oggi sotto amministrazione della Provincia di Trento. Tutti questi territori sono stati annessi illegalmente perché nulla è la cessione dell'intero regno, e dunque essi hanno diritto a far parte del territorio nazionale veneto del Lombardo-Veneto quale territorio che fu e che è occupato illegalmente dal Governo Italiano ancora oggi.

Il memoriale del Conte Genova Thaon di Revel, “*La cessione del Veneto*” è riprodotto da Casa ed. Universitaria – Venezia e riporta che, secondo la prassi dei Savoia, anche in quel plebiscito non votarono ampie parti di popolazione: basta confrontare la lapide “ricordo” riportante il numero di votanti (641.758) esposta nelle piazze delle città venete, mentre gli abitanti di Venezia e delle province del Veneto e di quella di Mantova superavano già i 2.500.000, e questo è sufficiente per accertare matematicamente che votò solo una minoranza di maschi e dunque il plebiscito è internazionalmente nullo anche per la consuetudine internazionale del tempo. Gli stessi dati ci vengono confermati dal supplemento al n. 74 del 1866 del Giornale di Vicenza o dall'Arena di Verona del 9 gennaio 1868 o dalla Gazzetta di Verona del 17 ottobre 1866. Ma nel trattato di pace di Vienna fra l'Italia e l'Austria del 3 ottobre, si legge testualmente che l'annessione era “sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate”, dunque un riconoscimento internazionale del diritto all'autodeterminazione che non hanno mai potuto esercitare. Il plebiscito, per altro, si sarebbe dovuto svolgere sotto il controllo di una commissione di tre membri che “determinerà”, in accordo con le autorità municipali, il modo e l'epoca del plebiscito, il quale avrà luogo liberamente, col suffragio universale e nel più breve tempo possibile”. Così era stato concertato dall'ambasciatore d'Italia a Parigi Costantino Nigra con il governo francese, che sembrava determinato a svolgere fino in fondo il proprio ruolo di garante internazionale, sancito anche dal trattato di pace fra Prussia e Austria. Anche là dove si votò è dimostrato dal libro “*La grande Truffa*” di Ettore Beggiano, che si votò in stato di costrizione e paura senza segretezza del voto, mentre dallo studio del Prof. Borsetto si evince che i conteggi dei voti furono del tutto arbitrari e basati sulla disponibilità illimitata di schede per il sì, con il risultato che spesso c'erano più voti nelle urne, che elettori iscritti alle anagrafi. Lo stesso Thaon ci racconta nel suo memoriale che il plebiscito fu svolto con già la presenza delle truppe sabaude, e che fu in pratica soprattutto effettuato da una amministrazione lombardo-veneta già occupata militarmente dai soldati dei Savoia.

Infine, il plebiscito fu talmente illegittimo e per nulla libero e svolto in stato di intimidazione, che il “risultato” di vittoria del sì fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno prima (!) che si svolgesse il plebiscito.

Pertanto, questa annessione nasce e deriva sia dalla violazione di trattati internazionali che dalla

negazione di un diritto fondamentale del Popolo Veneto, già esistente al tempo, ma odiernamente rafforzato dalle norme di diritto internazionale poste a tutela dei diritti dei popoli e dell'uomo - ossia dalla negazione del diritto di scegliere liberamente pro o contra l'annessione del Lombardo Veneto al reame dei Savoia.

Essendo mancata al Popolo Veneto la possibilità di organizzare da sé il plebiscito del 1866 ed esprimersi liberamente come sancito dai trattati, è pertanto ritenuto notorio, nonché comprovato, che la Monarchia Sabauda e gli Stati di S.M. il Re d'Italia hanno violato il diritto internazionale quando nel 1866 fecero annessione del Regno Lombardo-Veneto, onde la legittimità sullo stesso territorio è esclusa alla fonte nei confronti dell'istituzione italiana, ammettendo che essa sia erede della monarchia sabauda e italiana (non lo è come sotto dimostrato).

Il risultato della nullità/inesistenza della cessione del Lombardo Veneto rende inefficace la pretesa a governare sui territori del Regno Lombardo-Veneto de quibus e sul Popolo Veneto da un soggetto diverso dallo stesso Popolo Veneto.

Lo Stato italiano è per definizione parte e non imparziale in ordine alla questione qui sollevata, in quanto successore di fatto e continuatore dell'invasione del territorio delle Province Venete, compiuta da parte delle truppe dei Savoia prima ancora che un plebiscito ne permettesse l'entrata.

Lo Stato Sabauda macchinò "pro domo sua" un plebiscito organizzato e truccato dalle stesse truppe occupanti che votarono pure esse (!) e nel contempo impedirono il voto a importanti province come Milano, Como, Pavia etc.

Ma la Repubblica Italiana non ha successione legittima al Regno d'Italia.

Mancanza di successione fra Regno d'Italia e Repubblica Italiana

In ogni caso, fosse pur stato valido il plebiscito del 1866, esso assegnava il governo del Regno ai discendenti maschi di casa Savoia, pertanto lo Stato Italiano o la Repubblica italiana non ha egualmente diritto al governo del territorio perché non rappresentata da discendente maschio dei Savoia.

Oltre a ciò, come dimostrato nell'opuscolo "La Repubblica Mai nata" scritta da Loris Palmerini, manca la continuità tra il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana, o meglio lo Stato che di fatto regge attualmente il territorio comunemente detto "Italia", onde l'odierno Stato italiano non ha alcun titolo a governare le Venezia dato che esso non è il successore del Regno d'Italia perché mai completato fu il referendum del 1946 per la forma di Stato.

Anche il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 è nullo in quanto non fu raccolto il voto di moltissimi cittadini italiani, tutti quelli dei territori occupati dagli ex-nemici (che seppure occupati erano territori italiani e soprattutto popolati da italiani con diritto di voto) oltre che quelli nelle province di Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine, sicché il risultato del referendum poteva essere opposto, se avessero votato tutti i legittimati.

A riprova vengono riportate nel libro le fotocopie di due decreti del 1946 con il quale si indicava il referendum per la forma di Stato e si definivano i collegi. In seguito, per il collegio Venetia-Giulia con Zara e per Udine con Pordenone e Bolzano, in quanto territori sotto temporanea occupazione, un decreto ne rinviava la consultazione a tempi successivi (cfr l'art. 1, C. 1 del Decreto Luogotenenziale 19. Marzo 1946 n. 99).

Invece fra di essi molti furono i territori ceduti dall'Italia nel 1947 con la Conferenza di Parigi di febbraio, e non fu dato modo ai cittadini italiani colì residenti di esprimersi e non furono chiamati a votare nel referendum. In particolare, nel 1946 erano italiani i territori di Istria, Quarnaro, Dalmazia, Dodecaneso risalenti alla Repubblica Veneta. Quei territori che non hanno votato, non possono essere stati poi legittimamente ceduti dalla "Repubblica" allo straniero; pertanto, delle due l'una: o non sono stati mai ceduti dall'Italia e sono oggi veneti, oppure -come è oramai certo- la Repubblica italiana non esiste, essendo nullo il referendum; dunque essi sono sotto il governo di un Regno d'Italia. Infatti, come poteva l'Italia Repubblicana rappresentare chi non l'aveva nemmeno votata? Inoltre, la provincia di Udine e la parte occidentale di quella di Gorizia vennero restituite dagli anglo-americani alla sovranità italiana, ma anche i loro abitanti non avevano votato al referendum del 1946, ne fu loro permesso di farlo.

A riprova, al fine di rivendicare la non legittimità della Repubblica in alcuni territori che non votarono, si costituì un "Comitato delle 3 province" (Bolzano, Gorizia, Trieste) con a capo certo Matteo Sullivan; e tale Comitato affermava la non legalità della Repubblica Italiana ed ha chiesto il riconoscimento all'ONU.

Sin da ora chiede di dichiarare la nullità assoluta e l'inefficacia del referendum istituzionale anche perché non è stato mai completato e non più completabile in relazione alla mai eseguita e non più eseguibile istituzione dei seggi e conseguente votazione nei territori friulani, giuliani, istriani, dalmati e altoatesini – istituzione prevista dall'art. 1, C. 1 del Decreto Luogotenenziale 19. Marzo 1946 n. 99.

Per tutte queste ragioni si può quindi affermare che la presenza dell'amministrazione italiana è abusiva nel Lombardo-Veneto fin dall'origine (1866), e che il suo permanere è violazione del diritto internazionale, dei trattati, dei diritti dei popoli e del diritto interno della Repubblica Italiana; e che esso configura un'occupazione di un territorio sovrano, perpetrata senza titolo da parte di una Potenza straniera la quale si qualifica come Repubblica essendo nata invece sulla negazione del diritto di voto dei cittadini veneti afferenti a queste terre.

Per contro, le istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto, di cui il Tribunale del Popolo Veneto è parte, si affermano eredi diretti del Governo del Regno Lombardo Veneto, e ne rivendicano la continuità sebbene il diritto a tale Autogoverno sia pure costituzionalmente protetto.

Per tanto, l'Autogoverno del Popolo Veneto, legittimo ed esistente fin dal 1866 se pure de facto conculcato; o quantomeno rinato per genesi successiva all'ordinamento italiano contemporaneo internazionalizzato (art. 2 L.n. 340/1971 e L.n. 881/1977), esiste per diritto sovrano del Popolo Veneto.

Le leggi dello Stato italiano non sono applicabili nel territorio Lombardo-Veneto e lo Stato italiano deve adattare il suo ordinamento per rendere effettiva tale sovranità come prescritto dalla L.n. 881/1977.

Da quanto sopra consegue anche che, sul territorio Lombardo-Veneto, non può applicarsi la legge italiana né ravvisarsi un servizio pubblico o un'autorità pubblica dello Stato italiano – presupposti del contestato reato.

Per accertare i fatti suddetti, si chiede di disporre, quali ulteriori atti di indagine, una perizia storiografica, acquisendo le fonti sopra indicate; nonché l'interrogatorio dell'autore del Libro.

CONTESTAZIONE DELLA CONTRADDITTORIETA' RISPETTO ALLA COSTITUZIONE E AL PRINCIPIO DI SOVRANITA' STATUALE

Ancora sul piano del diritto interno, lo Stato italiano è illegittimo anche in sé stesso e rispetto alla Costituzione italiana; infatti, esso è inidoneo a garantire i diritti dell'uomo, e non è in grado di attuare e assicurare, ma anzi deliberatamente viola, i principi costituzionali della stessa Repubblica italiana e i diritti politici e civili del cittadino, in quanto:

In violazione dell'art. 1 della Costituzione italiana, e segnatamente dei principi di democrazia, di sovranità popolare e del fondamento sul lavoro della Repubblica, esso, per inveterati collusioni e tradimento dei suoi governanti nei confronti del popolo, ha ceduto la sovranità monetaria ai privati (proprietari di Banca d'Italia, banche commerciali) e allo straniero (BCE), spogliandone il popolo; e per conseguenza da un lato addebita ingiustificabilmente al popolo l'emissione monetaria della banca centrale (capitale e interesse) sotto forma di debito pubblico, il quale strangola l'economia e la società italiane, per il profitto dei finanzieri privati proprietari della Banca d'Italia; e, dall'altro lato, lascia che il 90% circa del money supply nazionale sia creato dalle banche commerciali, con loro pari profitto di capitale e interesse realizzato come prelievo fiscale indiretto ai danni della nazione, anziché produrlo interamente in proprio, esso Stato, nell'esercizio della inalienabile sovranità monetaria;

Lo Stato italiano si trova dunque al di fuori e contro le basi della Costituzione Italiana col trasferire la sovranità ai privati banchieri (esentandoli per giunta dal dichiarare i profitti da signoraggio mediante l'art. 2426 CC, e un insieme di altri principi contabili stabiliti dalla prassi privata e illegittimamente recepiti dall'ordinamento giuridico italiano, che escludono dalla contabilizzazione gli incrementi patrimoniali a titolo originario o gratuito, quali il signoraggio monetario e creditizio, che sono il core business delle banche) - così da fondarsi sulla speculazione e sull'usura anziché sul lavoro e da asservire ad esse il lavoro e il risparmio della nazione;

Per stretta conseguenza di diritto costituzionale, l'entità politica denominata "Stato italiano" non è legittima e non è la Repubblica Italiana definita dalla Costituzione, data la mancanza dei caratteri essenziali; ma è pure contraria ai diritti dell'Uomo e ai principi generali dello Stato

democratico e di diritto.

Il Tribunale Civile di Venezia nella causa Life e Quaglia contro Stato italiano, richiesto di accertare e dichiarare i fatti suesposti ai punti 1 e 2, con sentenza 20.02.08 n. 456 ha dichiarato che le domande sono improponibili perché "**non vi è alcun organo della Giurisdizione dello Stato che abbia il potere di pronunciarsi sulla domanda dedotta**", che si tratterebbe di "antichi trattati tra Stati e questioni di diritto internazionale da tempo archiviate dalla Storia, in ordine alle quali non è consentita alcuna pronuncia da parte della giurisdizione.", finendo con il pronunciare il "**difetto assoluto di giurisdizione**" che implica la stessa inesistenza del giudice e della legittima presenza dello Stato italiano nel territorio Lombardo-Veneto .

Infatti, sebbene è manifestamente insostenibile che si tratta di storia antica, perché si tratta di storia moderna e contemporanea, ma non si tratta solo di trattati tra Stati, ma di norme interne (anche recenti, degli anni '70 e '80) e di atti consultivi popolari interni. Non esiste, giuridicamente, il concetto di 'Archivio della Storia'.

La motivazione della sentenza in questione è dunque manifestamente elusiva, contraria ai fatti, alla logica, al diritto ma allo stesso tempo rende INAPPLICABILI le norme italiane sui cittadini veneti ed infatti essi e solo essi hanno potuto ricorrere a Strasburgo perché nessun altro giudice italiano può più rispondere. Con questa sentenza è in ogni caso, in sé, un atto dello Stato italiano, con cui lo Stato prende posizione, fa affermazioni precise, dichiara di non potere o volere prendere in esame alcune domande fondate su norme di legge oltre che su fatti, rinunciando alla giurisdizione.

In presenza di sue proprie norme che stabiliscono diritti, come quelle citate al punto 1), lo Stato italiano non può denegare tutela giurisdizionale. Se lo fa, viola la Costituzione – art. 24 – ma soprattutto e in generale viene meno al dovere primario di tutelare e affermare il proprio diritto positivo interno e le norme internazionali che ha recepito facendone norme interne. Al concetto giuridico di Stato è essenziale la tutela delle proprie norme. Se non la attua, esso viene meno alla propria legittimazione e legittimità, che poggiano sul principio della tutela ed osservanza delle proprie norme positive interne. Nega se stesso. Afferma la propria assenza. Legittima di fatto le pretese dei ricorrenti e riconosce la sua illegittima occupazione del Lombardo-Veneto . E rispetto a questa sua affermazione di assenza, si contraddice quando pretende di esercitare la giurisdizione, come nel procedimento cui si fa ricorso .

con legge 25.10.1977, n. 881 la Repubblica Italiana, obbligata dall'art.10 della Costituzione Italiana, ha ratificato e reso esecutivi come leggi della Repubblica il "**Patto internazionale sui diritti civili e politici**" ("International Covenant on Civil and Political Rights") e il "**Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali**" dandone "piena attuazione" nella stessa L.n.881/1977, pur essendo per altro i patti già entrati in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976 e dunque di già da allora efficaci per disposto dello stesso art.10 della Costituzione Italiana;

il "**diritto di autodeterminazione dei popoli**" è spiegato dai "patti internazionali" resi esecutivi con la legge n.881 del 1977 nel passaggio "**Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.**" articolo 1 punto 1 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" ratificato e reso esecutivo con L.n.881/1977;

"**Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite.**" (art.1.3 "patto sui diritti civili ..." L.n.881/1977) e dunque ogni funzionario operante per conto dello Stato Italiano ha l'obbligo di promuovere l'attuazione di tali diritti ed in pratica è obbligato a promuovere e a riconoscere legittimità e sovranità alle istituzioni di auto governo / autodeterminazione del Popolo Veneto ossia ad ogni ordinanza, decreto o legge o sentenza emesso da autorità di Autogoverno del Popolo Veneto, anche fosse indirizzata allo Stato Italiano ed al suo Capo; infatti, poiché "**Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle**

misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore. " (Articolo 2 punto 1 del "Patto sui diritti civili" ratificato da L.n.881/1977) è **imposto ad ogni funzionario dello Stato ed il suo "Capo dello Stato" per primo di abrogare e non applicare in ogni caso ogni legge italiana in contrasto con le ordinanze e le leggi di istituzioni nazionali venete**, poiché ha l'obbligo di rendere effettivi in ogni modo le leggi autodeterminate dai veneti, dando un favore effettivo e una promozione pubblica verso la realizzazione di quelle autonomie di Autogoverno e verso l'autodeterminazione delle nazioni in Italia non autogovernate o non godenti delle loro indipendenze politiche a cui hanno diritto. Poiché la legge n.881 del 1977 è una legge votata e ratificata dalla repubblica italiana ("pacta sunt servanta") l'obbligo incombente sui funzionari costituisce un obbligo giuridico internazionale "di dover fare" dei funzionari dello Stato italiano e del Suo Capo e di ogni parlamentare della Repubblica, dovendo essi applicare in ogni caso le leggi venete in sostituzione delle leggi italiane, altrimenti compiendo atto eversivo della costituzione italiana e penalmente rilevante;

Il Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) ha diritto di "***disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali***" (art.1.2 L.n.881/1977) e i veneti possono decidere "***del loro statuto politico***" (art.1.1) e possono perseguire "***liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale***" (art.1.1), infatti l'articolo 1 del "***Patto internazionale sui diritti civili e politici***" per intero dice "***1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. - 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.***";

il diritto di Autogoverno del Popolo Veneto riconosciuto dal suddetto articolo 2 della L.n.340 del 1971 ed il diritto di autodeterminazione dato dal "Patto sui diritti e civili e politici " recepito dalla Repubblica Italiana con la L.n.881 del 1977 hanno posto in essere un soggetto di diritto sovrano dotato di potestà che la legge elenca, e questa Persona Giuridica è il "Popolo Veneto", e le sue facoltà e i suoi diritti sono, evidentemente, cosa diversa dai singoli componenti esseri umani che ne danno costituzione, e questo soggetto attivo è internazionalmente sovrano e protetto dallo Statuto delle Nazioni Unite, dove "popolo" e "nazione" sono la stessa nozione nel diritto internazionale e quindi per l'art.10 Cost., anche in Italia;

al Popolo Veneto è data la libertà politica di stabilire un proprio statuto e perseguire liberamente il proprio sviluppo, il che comprende il diritto di unirsi o distaccarsi dall'unione con altre nazioni;

il Popolo Veneto, fatto nella realtà di oltre 7 milioni di persone, è giuridicamente costituito almeno da Loris Palmerini, nato a Padova il 29 luglio 1968, e da Franceschi Luciano, nato a Borgoricco (PD) il 26 maggio 1959, entrambi figli di veneti stanziali da almeno 5 generazioni, che si sono dichiarati di nazionalità veneta e "Popolo Veneto" a Borgoricco di Padova il 24 luglio 1999 e dunque il Popolo Veneto risulta costituito e rappresentato da Palmerini Loris e da Franceschi Luciano che lo rappresentano come figli della patria unitamente secondo regole interne di Autogoverno rispettose dei diritti umani;

il 27 luglio 1999 il Popolo Veneto ha istituito a Borgoricco (PD) la "Lista dei Cittadini veneti" che è la lista che elenca, come il secolare "libro d'or", i Cives Veneti, ossia i cittadini di nazionalità veneta che lo Stato Italiano non ha mai censito così come non lo fece la monarchia;

esistono migliaia di persone registrate nella "Lista dei cittadini veneti" che si sono dichiarate di nazionalità veneta e parte del Popolo Veneto acquisendo la cittadinanza veneta, oltre che possederne per lo più un'altra, essendo un diritto di coloro che sono di nazionalità veneta indipendentemente dalla cittadinanza già posseduta, poiché la cittadinanza veneta è un diritto anche economico e politico che protrae dagli avi e si estende agli eredi;

il 27 luglio 1999 in Borgoricco di Padova, ai sensi dell'art.2 della L.n.340/1971 è stato iniziato "l'Autogoverno da parte del Popolo Veneto" competente, diritto che, anche se mai esercitato fino ad allora, nulla toglie alla validità legale e costituzionale come dei diritti nazionali dei cittadini veneti;

come è stato definito dai costituenti "l'Autogoverno del Popolo Veneto" è anche il "Governo del Popolo Veneto" autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;

il Governo del Popolo Veneto ha sovranità politica, amministrativa e legislativa sul territorio della ex Veneta Repubblica Serenissima;

- l'art.10 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica Italiana a conformarsi ai patti internazionali di cui alla L.n.881/1977 che garantiscono ai veneti la piena indipendenza in tutti i sensi, con il diritto di indipendenza come Stato autonomo e sovrano e nella forma politica solo da essi stessi voluta obbligando la Repubblica italiana a prendere ogni misura necessaria alla realizzazione di tale diritto ai sensi del detto punto 3 articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici" reso esecutivo con l'art.2 L.n.881/1977";
- il 04 settembre 2000 è stato eletto il parlamento nazionale veneto secondo diritto di Autogoverno e autodeterminazione sopra indicati, le elezioni furono pubbliche e pubblicizzate in tutto il territorio nazionale veneto, furono rese pubbliche nei mass media e nei giornali, dalla televisione RAI regionale oltre che da quotidiani di ampia tiratura, ogni avente diritto poteva votare, le elezioni si svolsero senza contestazioni, secondo le leggi internazionali, nemmeno successivamente e hanno per tanto valore di legge costituzionale per chiunque sia nel territorio nazionale veneto;
- eventuali violazioni di diritti elettorali nelle elezioni del 04/09/2000, per altro non denunciate, sono imputabili alla mancanza di collaborazione, per altro dovuta, da parte delle amministrazioni uscenti dello Stato, Regioni e Prefetture per prime, in violazione della legge n.881/1977, che hanno, come da documentazione processuale, ostacolato le elezioni nazionali venete in attentato alla costituzione;
- le elezioni amministrative del 7 aprile 2002 vedono l'elezione diretta di oltre 3000 cariche sul territorio, compresi magistrati, prefetti questori, Commissari del Governo, direttori ecc. (vedi decreto 05/12/2001 del Governo del Popolo Veneto);
- poiché nel Giuramento d'obbligo previsto dall'art.9 dell'ordinamento giudiziario, il magistrato italiano ha giurato fedeltà "*alla Repubblica italiana, al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio*", ogni magistrato italiano, in quanto obbligato a rispettare le leggi dello Stato (Stato e Repubblica non sono la stessa entità giuridica, vedi infra) non può essere terzo e quindi non può giudicare cittadini italiani di nazionalità non italiana su temi che riguardino tali atti di autodeterminazione;
- fino a quando non esistevano magistrati direttamente eletti dai veneti come diritto di Autogoverno, fino ad allora si è avuta l'assoluta invalidità dei procedimenti giudiziari contro i veneti riguardo a questioni di autodeterminazione, poiché al riguardo il magistrato applicava la legislazione italiana dello Stato e non quella internazionale cogente per l'art.10 Cost. Infatti, giuratamente preconcetto e limitato all'osservanza delle leggi dello Stato Italiano, il giudice italiano non può essere terzo nel giudicare persone appartenenti ad altri popoli o nazioni in territori dove questi abbiano una qualunque forma di autonomia legislativa come è per esempio quella data in capo ai popoli dai patti ratificati e resi esecutivi dalla legge n.881/1977. Il magistrato dello Stato Italiano non può essere imparziale ed è dunque incompetente a giudicare le persone appartenenti ad altri popoli italiani come il Popolo Veneto (art.2. L.n.340/1971) e il popolo Sardo (art.29 RD istituzione regione Sardegna), ed è impossibile la terzietà sia perché egli ha giurato fedeltà alle leggi italiane dovendo applicare quelle invece delle leggi internazionali che le disapplicano o le abrogano, ma anche perché **ha interesse personale nella causa avendo interessi economici nel procedimento in oggetto e consequenziali, avendo l'interesse personale che a me non venga lasciata la libertà di agire nella società civile essendo retribuiti anche con i tributi che lo Stato Italiano introita dal Popolo Veneto in violazione della L.n.881/1977 che fa legge anche i diritti economici e sociali dei popoli;**
- il Tribunale del Popolo Veneto è l'Autorità Giudiziaria (A.G.) l'"Autorità de Justisia" che è stata istituita direttamente dal Popolo Veneto in Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999, ossia autodeterminata dai cittadini italiani di nazionalità veneta con cittadinanza veneta ai sensi dei patti resi esecutivi dalla legge n.881/1977;
- fino al momento della costituzione del Tribunale del Popolo Veneto la Repubblica è stata inadempiente e carente di una legge che vedesse il Popolo Veneto partecipe come dovuto dall'art.102 della Costituzione che prevede la partecipazione del popolo alla giustizia, pertanto il Tribunale del Popolo Veneto è di rilievo costituzionale ed il suo riconoscimento è dovuto anche da parte degli organismi costituzionali di Autogoverno della magistratura come il CSM e le altre corti;
- il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Padova nel decreto n.21/2000 reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000 ha riconosciuto, nella legge, la piena legittimità del "Tribunale del Popolo Veneto", mentre il presidente del Tribunale di Padova ha ricevuto un ricorso in merito presentato da Lando Massimo il 27/02/2002;

- per l'art.24 Cost la legge penale non può essere retroattiva stabilendo come reato ciò che non lo era a quel tempo e pertanto le Istituzioni che i Veneti hanno nel frattempo costruito sono e saranno permanenti e tali azioni non potranno essere punite retroattivamente nemmeno se continuate in futuro o se dichiarate reato in futuro;
- il Popolo Veneto (art.2. L.n.340/1971) e il popolo Sardo (art.29 RD istituzione regione Sardegna) sono previsti come entità giuridiche esistenti ed autonomamente dotate di potestà politiche, giuridiche economiche e sociali dati dalla L.n.881/1977, e tali entità cioè i popoli riconosciuti hanno diritti sovrani, sopra lo Stato, compresi quelli di vedere modificata e abrogata ogni norma dello Stato che risulti in conflitto con il loro autodeterminarsi e autogovernarsi, compresa la Costituzione della Repubblica;
- risulta inammissibile ed incostituzionale ogni provvedimento preso da funzionari ed ogni legge di enti dello Stato italiano (parlamento compreso) se in contrasto a direttive o ordinanze delle autorità autodeterminate dal Popolo Veneto, in quanto provvedimenti o leggi viziati nella forma e nella legittimità e nella costituzionalità, oltre che nella opportunità;
- nel territorio nazionale veneto anche il Capo dello Stato italiano non ha alcuna legalità o legittimità, autorità o potere e ha l'obbligo scritto nelle leggi della Repubblica italiana di rispettare le leggi e le ordinanze delle Autorità di Autogoverno del Popolo Veneto, specialmente nel modo stabilito dai patti di cui alla legge n.881 del 1977;
- il territorio nazionale dei veneti, dove la sovranità appartiene agli stessi anche dove essi sono rimasti solo una minoranza, è un territorio molto più ampio di quell'ente territoriale dello Stato Italiano chiamato "Regione veneto" la quale più volte ha modificato e ridotto i suoi confini nel corso dei recenti anni;
- il territorio nazionale Veneto attualmente di fatto sotto amministrazione dello Stato Italiano, è composto dalle province originariamente venete lasciate nel 1866 al Regno d'Italia dalla amministrazione Francese: dello Stato Lombardo-Veneto, quindi, sono venete le province di Belluno, Bergamo, Brescia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza e le città di Crema e Monfalcone, perché tutte della Serenissima alla data del 1797 e già prima da secoli, quindi storicamente e nazionalmente venete;
- poiché nel plebiscito del 1866 i veneti avrebbero dato il loro consenso "al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale di Re Vittorio Emanuele II e suoi successori" ossia a farsi governare dalla Monarchia dei Savoia e dai loro discendenti maschi, attualmente assenti, non essendo lo Stato Italiano un successore di Re Vittorio Emanuele II ne consegue che lo Stato Italiano è privo di legittima successione giuridica con la Monarchia in tutti i territori del Regno Lombardo-Veneto preso in amministrazione dal Re Vittorio Emanuele e divenuto uno degli Stati di S.M. il Re d'Italia, sotto la riserva giuridica dei trattati che le popolazioni fossero debitamente consultate, con la conseguenza che nel territorio nazionale veneto lo Stato Italiano non ha alcuna legittima presenza e non può esibire documentazione legale che comprovi la sua legittima presenza o amministrazione;
- le popolazioni del Lombardo-Veneto hanno una sovranità già riconosciuta nei trattati di cessione al Re Vittorio Emanuele II e tale sovranità è da rispettarsi anche dopo l'unione allo Stato Italiano mai richiesta né approvata;
- secondo quanto riportato nel libro di Ettore Beggiato "La grande Truffa" Edizioni universitarie Venezia, il plebiscito del 1866 nel territorio del Regno Lombardo-Veneto é mancante del requisito della "libera espressione delle popolazioni interessate" richiesta dal trattato di cessione dall'Austria al Regno d'Italia, oltre che essere stato svolto con la presenza di soldati italiani che votarono al posto dei veneti che militarono per l'Austria come detto da Serraglia Valerio il 21/02/2002 su Antenna 3 Nord-Est;
- la Costituzione non può essere richiamata quale limite invalicabile all'autodeterminazione, nemmeno quell'art.5 sulla unicità della Repubblica poiché ogni limite deve essere eliminato per rendere effettivo il diritto di autodeterminazione così come previsto dai patti internazionali resi esecutivi dalla L.n.881/1977, oltre ad essere lo stesso art.5 Cost a dare ai veneti il diritto di autonomia che ci viene negato non avendo noi fatto altro che invocare il diritto di Autogoverno sotto vigilanza ONU;
- la attuale Costituzione Repubblicana del 1947 non è mai stata ratificata dai popoli italiani (il popolo sardo è riconosciuto da prima della costituzione come le popolazioni del Lombardo-Veneto);
- in seguito all'autodeterminazione del Popolo Veneto che dallo Stato Italiano deve essere promossa come da L.n.881/1977 e come da Trattato di Helsinki sul territorio nazionale veneto, lo Stato Italiano non ha alcuna potestà né ora né mai in quanto l'amministrazione di fatto di territori non dà mai diritto alla usucapione nel diritto internazionale fin dai tempi della "Magna Charta";

- lo STATUS GIURIDICO ATTUALE DEL TERRITORIO NAZIONALE VENETO risulta essere quello di un territorio parte del non ancora defunto Regno del Lombardo-Veneto, Stato che doveva essere amministrato dai successori dei Savoia fino al 1971;
- il territorio nazionale dei veneti è ora giuridicamente sotto amministrazione autonoma e di Autogoverno del Popolo Veneto secondo l'art.2 L.n. 340/1971 esercitato dal "Governo del Popolo Veneto" istituito dai veneti in base ai "patti internazionali" ratificati dalla Repubblica Italiana con L.n.881/1977;
- in quanto "popolo" e "nazione" coincidono con la stessa nozione nel diritto internazionale i veneti possono decidere di dichiarare un loro Stato o una loro Repubblica secondo lo Statuto dell'ONU ed in base ai diritti riconosciuti dalla L.n.881/1977, ed in quanto venete anche le popolazioni del Lombardo-Veneto possono far parte di uno stato veneto, come tutte le discendenze venetiche del nord-italia;
- il Governo del Popolo Veneto non ha fatto la scelta di dichiararsi Repubblica indipendente come invece fecero i Serenissimi del 1997, e non può essere imputato di reato di attentato all'unità della Repubblica dato che il territorio nazionale veneto resta ancora territorio della Repubblica Italiana per volontà dell'Autogoverno;
- tutti i sedicenti veneti sono stati convocati per il 04 giugno 2000 in Tribunale del Popolo Veneto dove c'è stata la autodeterminazione della Costituente per uno "Stato Veneto" nella Repubblica Italiana con intesa di proclamazione di piazza ad opera di migliaia di agenti di polizia veneta e la Costituente non coincide con le entità di Autogoverno né con il Tribunale né con il Governo del Popolo Veneto;
- lo Stato Italiano non è e non coincide con la Repubblica Italiana, così come è dimostrato dalla esistenza dei Comuni di Livigno e Campione che sono di nazionalità non italiana e dall'esistenza di governi locali autonomi nei limiti della Costituzione che generano legislazioni differenti da quelle dello stato italiano, come le Province autonome di Trento e Bolzano che agiscono nell'ordinamento internazionale in maniera autonoma rispetto allo Stato Italiano, recependo prima o diversamente da esso le leggi della Comunità Europea (vedi sent. Cort.Cost e art 117 Cost.) ed il precedente costituzionale rende evidente che lo Stato Italiano e la Repubblica Italiana non sono la stessa entità giuridica: la Repubblica Italiana è una entità giuridica fatta di tante personalità Giuridiche autonome, ed essa comprende, fra le molte, oltre allo Stato Italiano anche i singoli esseri umani in parità (Repubblica con il rispetto della legge anche per lo stato (c.d. "Stato di diritto") democratico e rispettoso dei diritti umani art.(2 Cost.) della sovranità del popolo (art.1 Cost.) delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.) che promuove e favorisce le autonomie (art.5 Cost.) secondo l'ordinamento internazionale (art.10 Cost.) riconosciuto dagli altri paesi della Comunità internazionale e la sovranità di origine internazionale spetta ad ogni nazione, anche se parte della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla Costituzione; la Repubblica italiana non è uno Stato e non coincide con lo Stato Italiano, così come non è uno Stato l'Unione Europea;
- il territorio nazionale veneto ha uno status giuridico simile a quello dei comuni di Livigno e Campione, ossia territorio della Repubblica ma NON territorio dello Stato Italiano, ossia autogovernato e territorio non soggetto ad IVA italiana ma soggetto ad imposta come Stabilito dall'Autogoverno del Popolo Veneto;
- il GOVERNO DEL POPOLO VENETO è per legge veneta gestito da un presidente eletto dall'ASSEMBLEA DEI MEMBRI (Parlamento nazionale veneto);
- le istituzioni nazionali venete usano il simbolo della Repubblica Italiana nelle carte intestate, così come la bandiera con un Leone della Veneta Repubblica e se l'uso del simbolo della Repubblica Italiana è reato (per singoli, partiti e movimenti politici) la Magistratura Italiana ha già valutato l'Autogoverno come Istituzione che può invece usarlo legalmente e riconosce che l'uso consuetudinario da parte delle Autorità di Autogoverno del simbolo della Repubblica Italiana non è reato di uso illegittimo né penalmente rilevante (Procura della Repubblica di Padova fascicolo NR. 10134/01);
- numerose e particolareggiate e lunghe indagini della Magistratura Italiana (Brescia, Milano, Padova, Gorizia, Trieste ecc.) sotto la direzione del dott. Cherchi Bruno della Procura della Repubblica di Padova nel fascicolo NR. 10134/01 hanno dimostrato la legalità dell'agire delle istituzioni nazionali venete ;
- il dott. Cherchi Bruno ha riconosciuto che NON ESISTONO ILLEGALITÀ da parte dell'agire di Autogoverno e di autodeterminazione dei veneti e delle loro istituzioni, e sono stati riconosciuti legali e non costituenti sovversione dello Stato Italiano gli atti di emissione di ordinanze di decolonizzazione date ai Prefetti, il rilascio di permessi di soggiorno, l'uso del simbolo della Repubblica Italiana, l'indizione delle elezioni, atti posti in essere da parte di funzionari delle istituzioni venete autodeterminate;
- verificata la legalità del Governo del Popolo Veneto ed i suoi poteri di controllo del territorio come il rilascio

dei permessi di soggiorno, la magistratura italiana ha riconosciuto (Proc.Rep. Padova NR. 10134/01) anche il potere di indire elezioni del Governo del Popolo Veneto che infatti ha già indetto nel 2000 le elezioni dell'Assemblea Nazionale veneta, e tale atto e le stesse elezioni sono state riconosciute come "NON COSTITUENTE REATO";

L'assemblea nazionale veneta eletta nel 2000 ha messo Franceschi Luciano a Capo del Governo nazionale Veneto (Governo del Popolo Veneto);

LEGALI SONO LE ISTITUZIONI DI AUTOGOVERNO CHE SONO SOVRANE NEL TERRITORIO NAZIONALE VENETO e per tanto illegale fu l'agire dei molti militari italiani che nel 2000 setacciarono i Comuni mirando ad impedire che essi eseguissero gli ordini della legittima autorità di Autogoverno;

avendo il "Tribunale del Popolo Veneto" "tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce." e dovendo il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene comunque a conoscenza, nella piena indipendenza dal potere politico, in nome del Popolo Veneto ed agire in sua difesa;

il 05 dicembre 2001 il Governo del Popolo Veneto, per mano di Firmato Franceschi Luciano (Presidente del Governo) Bulla Paolo (Ministro) Cardin Stefano (Ministro) ha indetto per il giorno 07/04/2002 le elezioni per la prima volta o per il rinnovo delle cariche istituzionali di Commissario di Governo alla regione, Presidente della Regione, Prefetto, Questore, Presidente della Provincia, Sindaco, Presidente del Tribunale Civile o Penale ed ogni altro tribunale, Presidente di Sezione di Tribunale, Procuratore Capo, Procuratore Regionale, Presidente della Corte dei Conti Regionale, Magistrato alle Acque, Presidente o Direttore dell'Ufficio delle Entrate, Direttore Generale di Ospedale o di Azienda Ospedaliera, Comandante in Capo di Regione di ogni forza Armata, Capo della Polizia Nazionale Veneta, Presidente dell'Autogoverno del Popolo Veneto, elezioni che si svolgono in tutto il territorio nazionale veneto, quindi anche nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e le altre nuove province. Sono per tanto comprese le regioni lombarda e friulana, per quanto di competenza nazionale;

in data 22 Febbraio 2002 è stato comunicato alle Prefetture sul territorio veneto che il 7 aprile 2002 vi sarà l'elezione del Sindaco Metropolitano dell'area Metropolitana di Venezia, ossia della macro regione con autonomia fiscale e di governo del territorio prevista dalla legge italiana n.142 del 1990 ed istituita dalle autorità di Governo competente territorialmente per legge, poiché nella legge n.142/1990, Venezia è il capoluogo di tutto il nord est Italia, e comprende quindi il Veneto e le Venezie, il Friuli e la Giulia, il Trentino A.A., ma per combinazione con l'art.2 della L.n.340/1971, anche Bergamo, Brescia e Crema, in quanto appartenenti al territorio storicamente veneto al 1797, territorio passato sotto Napoleone, Austria e lasciato alla Monarchia italiana con il plebiscito del 1866 in forma di Regno Lombardo-Veneto di nazionalità veneta. Il Sindaco Metropolitano previsto dalla legge n.142/1990, sarà, appena eletto, il governatore della Macro Regione "Area Metropolitana di Venezia" prevista dalla Legge secondo l'orientamento popolare dato dal referendum consultivo sul federalismo del 2001 verso le macro regioni. Il Sindaco Metropolitano sostituirà nei poteri e nelle funzioni i Presidenti delle Regioni e le amministrazioni delle regioni interessate, essendo di fatto e di legge, un Super Governatore con facoltà e libertà giuridiche e politiche di molto superiori ai Governatori delle Regioni, che tutt'al più diventeranno suoi esecutori di dipartimento; il Sindaco sarà sottoposto al Controllo del Commissario del Governo della autorità di Autogoverno del Popolo Veneto poiché il Sindaco Metropolitano, pur essendo un Super Governatore, sarà tuttavia costretto dalla legge ad applicare il trasferimento dei poteri ai Comuni veneti che diventeranno il vero luogo del potere effettivo e di autonomia fiscale, ma che potranno conferire o istituire delle Province in qualità di consorzi di comuni facendo delle Province delle vere autonomie fiscali sul modello di Trento e Bolzano, ma più autonome ed autogovernate;

nei termini della L.n.142/1990 le Regioni potevano istituire le Aree Metropolitane, autonome nei tributi, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge stessa, ed il termine fu ulteriormente spostato al 17 novembre 1994 senza risultati, anche perché le regioni dovevano in questo senso decretare la loro stessa fine, suicidandosi politicamente con tutti i loro consiglieri e parlamentari molto ben pagati. Così le amministrazioni Regionali che si dovevano auto-abrogare ed il Governo italiano che doveva rinunciare al controllo del territorio attraverso le regioni, non hanno nemmeno tentato di istituire le aree metropolitane, e non avendo dichiarato le elezioni entro i 4 anni previsti hanno perso il diritto di indire le elezioni che è ora andato alla autorità locale che ne ha il potere per legge, ossia l'Autogoverno del Popolo Veneto (ART.2 L.n.340/1971) dotato delle potestà politiche che il Popolo Veneto gli ha dato in base alla

L.n.881/1977;

L'Autorità "Autogoverno del Popolo Veneto" art.2 L.n.340/1971 è stata istituita dalla Assemblea Costituente Veneta con il potere costituzionale previsto dall'articolo 117 Costituzione in vigore nel 1970, e quella assemblea ha riconosciuto l'esistenza del "Popolo Veneto" ed il suo diritto di Autogoverno (art.2 L.n.340/1971), legge "regionale" divenuta legge della Repubblica approvata e votata dal Parlamento Italiano come da art.123;

L'Autogoverno del Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) esercitato dal "Governo del Popolo Veneto" che è ora il titolare delle potestà politiche dell'Autogoverno e regionali poiché il Popolo Veneto gliel'ha date in base alla L.n.881/1977 (diritto di autodeterminazione dei popoli e diritti politici delle autorità di Autogoverno/autodeterminazione), e secondo le leggi venete il Governo del Popolo Veneto ha decretato la elezione del sindaco metropolitano con il decreto 06/10/2001, regolarmente pubblicato;

Il Governo del Popolo Veneto è l'autorità che esercita l' "Autogoverno del Popolo Veneto" di cui all'art.2 della Legge Cost. n.340/1971 ed è politicamente rappresentato ad-interim dal Presidente Franceschi Luciano, eletto nel 2000 in conformità alla legge n.881/1977, con elezioni pubbliche e democratiche, mentre il presidente dell'Autogoverno stesso verrà eletto il 07 aprile 2002;

nella potestà politiche ed in azione suppletiva e correttiva delle altre amministrazioni, il Governo del Popolo Veneto ha dato attuazione alle disposizioni costituzionali della legge n.142/1990, e così facendo ha fatto rientrare nella costituzionalità le amministrazioni dello Stato inadempienti che erano in "carenza di azione" e minavano la legalità e lo Stato di diritto delle Istituzioni repubblicane;

in data 22 febbraio 2002 agendo ancora in azione suppletiva e correttiva delle altre amministrazioni il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto ha dato attuazione alle disposizioni costituzionali e della legge n.142/1990 agendo quale funzionario di fatto, e così facendo ha fatto rientrare nella costituzionalità le amministrazioni dello Stato inadempienti che erano in "carenza di azione" e minavano la legalità e lo Stato di diritto delle Istituzioni repubblicane;

dato lo svolgimento delle elezioni, chi impedisse in qualche maniera lo svolgimento di queste elezioni del 7 aprile 2002 commetterebbe un disconoscimento dell'operato della magistratura italiana che ha riconosciuto legalità alle istituzioni di Autogoverno, ma anche della magistratura Veneta quindi agendo in una eversione costituzionale di poteri della Repubblica dentro e fuori del territorio nazionale veneto poiché infatti è fatto obbligo alle istituzioni uscenti (sindaci, prefetti, regioni, province, magistrature ecc.) e ai mass media (giornali, televisioni, radio ecc.) la massima pubblicità di queste elezioni, ed il massimo di promozione così come è sancito dalla L.n.881/1977 all'art.1.3 e all'art. 2.2;

l'ostacolo e la non osservanza delle disposizioni delle Autorità di Autogoverno e delle elezioni risultano essere reato penale grave delle singole persone, i cui danni verranno pagati anche con grosse multe ed eventuale detenzione delle singole persone che commettono il reato, senza riguardo al motivo per cui agiscono o secondo quali ordini "superiori" agiscono, trovandosi essi nel dilemma del soldato nazista che non deve eseguire un ordine razzista e contrario a Costituzione;

Il diritto di elezione e l'obbligo di ciascuno di promuoverle sono sanciti dalle leggi n.881/1977, art.2 L.n.340/1971, L.n.142/1990, oltre che dagli articoli costituzionali n.1,2,6,10,11,101 ed altri;

le elezioni del 07 aprile 2002 si svolgono secondo il regolamento di attuazione emesso dal Presidente del Tribunale del Popolo Veneto in base al decreto 05/12/2001 del Governo del Popolo Veneto;

le istituzioni auto decise (auto determinate) dai veneti non possono essere cancellate da organismi Italiani e la Repubblica Italiana con le sue emanazioni territoriali (regioni, province, comuni, enti locali, prefetture, tribunali ecc.) che anzi devono promuovere con il massimo delle risorse disponibili le istituzioni di Autogoverno dei veneti come disposto dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;

poiché ogni norma emanata dal Governo del Popolo Veneto (leggi,decreti,ordinanze e sentenze) e la giurisprudenza di questo Tribunale del Popolo Veneto (sentenze, ordinanze, decreti del presidente), sono prodotte da istituzioni di Autogoverno veneto auto decise dai veneti ai sensi delle leggi internazionali recepite dall'Italia e per tanto emananti istituzioni sovrane sui territori italiani appartenuti alla ex Repubblica Veneta detta la Serenissima (sentenza nr.1 del 25/03/2000 Trib.del Pop.Veneto);

dato che le leggi venete non possono essere derogate o non applicate da alcuna istituzione o persona italiana nel territorio interessato poiché tale deroga sarebbe una violazione dei diritti umani protetti dall'art.2 Costituzione e di fatto sarebbe la eversione della Costituzione Italiana e costituirebbe atto di guerra dello Stato Italiano a danni delle sovrane istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto e per lo Stato Italiano

hanno il valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le sue norme;
stante la autodeterminazione della Costituente per lo Stato Veneto da Parte dell'Autogoverno Veneto in data 04 giugno 2000 con imminente proclamazione di piazza ad opera di migliaia di agenti di polizia veneta;
visti i decreti di coordinamento del Governo del Popolo Veneto in data 04 giugno 2000;
dato che io proponente il ricorso sono di nazionalità veneta e non italiana, ed in quanto veneto l'autorità giudiziaria a cui sono sottoposto è il "Tribunale del Popolo Veneto" che è stata istituita direttamente dal Popolo Veneto in Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999, e in quanto tribunale di giustizia non posso essere distolto dalla giurisdizione del Tribunale del Popolo Veneto ai sensi dell'art.24 della Costituzione italiana;

MOTIVO

1. Sul dovere del funzionario di Promuovere con ogni risorsa le autonomie locali, si parta dal presupposto costituzionale che lo Stato Italiano e i suoi funzionari devono promuovere le autonomie per l'art.5 Costituzione Italiana. Per fondamento di "Autogoverno del Popolo Veneto" parla l'art.2 della legge costituzionale n.340/1977;
2. Essendo il funzionario operante per conto dello Stato Italiano, egli è obbligato per lo Stato a promuovere e riconoscere legittimità alle istituzioni di Autogoverno veneto poiché *"Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto,"* e per tanto ogni ordinanza decreto o legge emesso da enti di Autogoverno del Popolo Veneto: risulta perciò inammissibile per incostituzionalità ogni provvedimento preso da funzionari ed ogni legge di enti dello Stato italiano (parlamento compreso) se in contrasto a direttive o ordinanze delle autorità auto determinate dal Popolo Veneto, in quanto provvedimenti o leggi viziati nella forma e nella legittimità e nella costituzionalità, oltre che nella opportunità;
3. Esistono governi locali autonomi nei limiti della Costituzione che generano legislazioni differenti da quelle dello stato italiano. Per esempio le Province autonome di Trento e Bolzano agiscono nell'ordinamento internazionale in maniera autonoma rispetto allo Stato Italiano, recependo prima o diversamente da esso le leggi della Comunità Europea (vedi sent.);
4. dato precedente rende evidente che lo Stato Italiano e la Repubblica Italiana non sono la stessa entità giuridica: la Repubblica Italiana è una entità giuridica fatta di tante personalità Giuridiche autonome, ed essa comprende, fra le molte, oltre che lo Stato Italiano anche i singoli esseri umani in parità (Repubblica con il rispetto della legge anche per lo stato (c.d. "Stato di diritto") democratico e rispettoso dei diritti umani art.(2 Cost.) della sovranità del popolo (art.1 Cost.) delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.) che promuove e favorisce le autonomie (art.5 Cost.) secondo l'ordinamento internazionale (art.10 Cost.) riconosciuto dagli altri paese della Comunità internazionale;
5. nel quadro dell'Italia i popoli sono previsti come entità giuridiche esistenti (Popolo Veneto e sardo - vedi riferimenti legislativi sopra) ed autonomamente dotate di potestà politiche, giuridiche economiche e sociali dati dalla L.n.881/1977, e tali entità cioè i popoli riconosciuti hanno diritti sovrani sopra lo Stato compresi quelli di vedere modificata e abrogata ogni norma dello Stato che risulti in conflitto con il loro autodeterminarsi e autogovernarsi, costituzione compresa;
6. **per l'art.5 Cost., la L.n.881/1977, e gli artt.10 e 2 Cost., il funzionario italiano ha il dovere di promuovere le autonomie governative di cui all'art.2 L.n.340/1971, L.n.142/1990 e L.n.881/1977.**
7. **Il funzionario dello Stato italiano non ha alcuna legalità o legittimità, autorità o potere nel territorio nazionale veneto e ha l'obbligo scritto nelle leggi della repubblica italiana di rispettare le leggi o ordinanze delle Autorità di Autogoverno del Popolo Veneto;**
8. Ben lontano dunque dall'essere un magistrato della Repubblica Italiana, cioè, di un ordinamento unitario, il magistrato dello Stato italiano applica oggi le leggi dello Stato Italiano, dunque non è terzo in ogni procedimento che riguardi lo Stato come ente giuridico danneggiato. Decadono quindi e non sono applicabili tutte le imputazioni del titolo primo del libro II del C.P..Il magistrato italiano ha infatti giurato fedeltà allo Stato italiano (art.9 R.D.40/01/1941 n.12) non

essendo dunque possibile una sua indipendenza di giudizio non solo contro le persone giuridiche extra statuali (i popoli) ma anche contro i singoli individui che esercitino diritti umani protetti, trovandosi il magistrato in tali casi in contrasto all'art.2 Cost. Quando debba applicare una legge internazionale recepita dalla repubblica che contrasta con leggi dello Stato;

9. E' dunque incostituzionale ed inapplicabile il giuramento di fedeltà del magistrato, sancito e nato nella tragedia del Fascismo, così come molte degli articoli di codice penale (per es.art.241,271);

10. La legge italiana riconosce dei diritti politici e giuridici ai popoli veneto e sardo che nel contempo sanziona come comportamenti penali quando essi vengono attuati, la qual cosa è incostituzionale;

11. Il magistrato deve però anche applicare le leggi della Repubblica, come la L.n.881 del 1977, la quale prevede degli obblighi per lo Stato ed i suoi agenti, come quello di riformare ogni legge o procedimento in modo tale da rendere effettivo il diritto di autodeterminazione;

12. al magistrato non resta che dichiarare la non procedibilità e la sua non terzietà, la incostituzionalità dell'art.241 nella fattispecie per contrasto all'art.2 e 10 Cost. articolo penale che prevede perfino ancora le colonie vietate, appunto, dalle leggi internazionali;

13. anche volendo, nel giudizio di ogni atto che non mini alla unità della repubblica ma semplicemente a esercitare il proprio Autogoverno e le proprie autonomie previste dalle leggi (vedi per esempio l'area metropolitana di Venezia in base a L.n.142/1990 che è stata istituita dall'Autogoverno del Popolo Veneto art.2 L.n.340/1971) quando questo agire semplicemente implichi una semplice trasferimento delle funzioni dallo stato alle autonomie come previsto dall'art.5 della Costituzione, trasferimento già previsto da leggi, tale agire non è punibile rientrando nel semplice esercizio di un diritto politico;

14. sulle elezioni dell'"Assemblea dei Membri" ossia del Parlamento nazionale Veneto eletto il 4 settembre 2000, numerose e particolareggiate e lunghe sono state le indagini della Magistratura Italiana (Padova, Brescia, Gorizia ecc), tutte poi confluite sotto la direzione del dott. Cherchi Bruno della Procura della Repubblica di Padova che ha radunato nel fascicolo NR.10134/01 oltre a questi fatti anche le ordinanze di decolonizzazione del Tribunale del Popolo Veneto mandate a i Prefetti, e il rilascio di permessi di soggiorno da parte delle istituzioni venete, tutto in un unico procedimento che valutava la possibile sovversione dello Stato Italiano da parte di noi veneti: la corposa inchiesta fu coadiuvata da numerose indagini di molte procure e dall'intervento armato di molti militari che setacciarono i Comuni mirando ad impedire che le ordinanze arrivassero ai sindaci, e impedendo che essi eseguissero gli ordini della legittima autorità di Autogoverno. Del fascicolo il dott. Cherchi ha fatto RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, attestando quindi che nessuna illegalità era imputabile al legittimo operato delle istituzioni di Autogoverno, allo stesso tempo quindi affermando implicitamente che illegale e sovversivo fu l'operato dell'amministrazione italiana che impedì il normale processo democratico di elezione. **Il dott. Cherchi Bruno ha quindi riconosciuto che NON ESISTONO ILLEGALITÀ da parte dell'agire di Autogoverno e autodeterminazione dei veneti, che LEGALI FURONO LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO NAZIONALE VENETO, LEGALI SONO I PERMESSI DI SOGGIORNO, LEGALI SONO LE ISTITUZIONI DI AUTOGOVERNO CHE SONO QUINDI SOVRAN NEL TERRITORIO NAZIONALE VENETO.** Eppure mi consta dire che l'operato e le conclusioni del dott. Bruno Cherchi, sono da considerarsi solo un parere di un magistrato dello Stato Italiano riguardo una questione che non gli compete né territorialmente né giuridicamente, poiché quello delle Venezie (territorio nazionale veneto) non è territorio dello Stato italiano, e i magistrati italiani, avendo giurato di applicare le leggi dello Stato Italiano anziché quelle della Repubblica Italiana, i magistrati italiani non possono essere imparziali in qualunque questione concernente i veneti nel loro territorio nazionale, e sono quindi incompetenti giuridicamente. Lo Stato Italiano non è e non coincide con la Repubblica Italiana, così come è dimostrato dalla esistenza dei Comuni di Livigno e Campione che sono di nazionalità non italiana.

15. Poiché il Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) ha diritto di "*disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali*" (art.1.2 L.n.881/1977) e i veneti possono decidere "*del loro statuto politico*" (art.1.1) e possono perseguire "*liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale*" (art.1.1), questo non esclude che allo Stato Italiano di cui Lei è il Capo viene fatto obbligo di "*promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale*

diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite." (art.1.3), dove promuovere, al di là della condivisione morale ed interiore che ogni funzionario dello Stato dovrebbe avere e mostrare in conformità alla Costituzione, promuovere deve essere nelle azioni pubbliche un favore effettivo dato e una promozione pubblica verso la realizzazione di quelle autonomie di Autogoverno. Infatti, al di là di questa enunciazione di principio, lo stesso patto ci spiega cosa significa **promuovere** all'Articolo 2 che al punto 1 dice :"*Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.*" e sottolinea " *... l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti ...*".

16. A fronte di questo preciso disposto legislativo che crea un **obbligo giuridico**, di fronte a questo imperante obbligo di **dover fare** dei funzionari dello Stato italiano, noi dell'Autogoverno del Popolo Veneto, noi cittadini veneti riuniti in istituzioni auto-determinate, **i cittadini veneti hanno ricevuto invece ostacolo ed impedimento nell'esercizio dei nostri diritti umani**, anche da parte dei Prefetti della città di Padova, e nell'agosto del 2000 anche da parte dei Carabinieri di tutto il territorio nazionale veneto, **lo stesso Presidente del Tribunale del Popolo Veneto, Loris Palmerini nell'agosto 2001 è stato personalmente insultato e percosso da forze di polizia locali di Padova che per ignavia dell'iniziato Autogoverno del Popolo Veneto per causa dell'omertà e dell'impedimento dei Prefetti hanno agito a suo danno secondo disposizioni illegittime a causa della mancata promozione da parte dello Stato Italiano.** Siamo dunque di fronte ai primi elementari atti di soppressione etnica?

QUESTO CONSIDERATO

Non posso riconoscere alla persona cui propongo questo ricorso il titolo e le legittimità di funzionario o agente legale in quanto agisce in violazione del combinato delle leggi art. 2 L.n.340/1971 e L.n. 881/1977 e quindi agisce in violazione della legge Veneta e/o in quanto non è stato eletto come da diritto di Autogoverno del Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) e secondo quanto auto determinato dallo stesso popolo per mezzo delle sue proprie istituzioni auto determinate come da legge n.881/1977.

Se si tratta di un Giudice non eletto, od un Prefetto non eletto, od un Questore, o il Commissario di Governo od uno delle cariche di funzionario o dirigente dello Stato Italiano la legge della Repubblica Italiana art.2 L.n.340/1971 prevede che **la sua nomina deve essere elettiva come da tradizione del Popolo Veneto**, perciò la persona non eletta deve sospendere il procedimento ed astenersi da esso e chiedo che sia un funzionario eletto secondo la normativa di Autogoverno del Popolo Veneto a valutare se e come la questione può essere valutata essendo la legge veneta diversa da quella italiana; perciò

EFFETTUO

1. richiesta che il funzionario dichiarare il "difetto assoluto di giurisdizione" e non competenza territoriale e giuridica della sua amministrazione in quanto priva di legittimità nel territorio nazionale veneto dove le attività dell'Autogoverno del Popolo Veneto sono state riconosciute legali e non costituenti reato dal Dott. Bruno Cherchi nel procedimento penale nr. 10-134/01 della Procura della Repubblica di Padova; di conseguenza l'insistere in questo procedimento irregolare a mio carico costituisce violazione dei miei diritti umani fondamentali protetti dalla legge internazionale resa esecutiva con L.n.881/1977 e quindi è anche una violazione degli art. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 24 della Costituzione Italiana oltre che reato di sovversione della Costituzione per l'art. 283 C.P. italiano, usurpazione di potere politico per la legge penale Veneta e per l'art 287 C.P. Italiano, reati che obbligano all'arresto immediato del funzionario in flagranza di reato da parte di ogni agente di polizia presente ai sensi della lettera i comma 2 dell'art. 380 C.P. Italiano e per la legge veneta; in assenza di un agente di polizia veneta che proceda all'arresto sono legittimato alla difesa contro un atto eversivo diretto anche a suscitare la guerra civile fra nazioni ai sensi dell' 286 C.P. E per tanto mi legittima alla supplenza della polizia veneta.

2. Comunico alla persona che se continua nel procedimento La persona è informata ed edotta che fa **attentato alle leggi venete** e quindi alle Istituzioni nazionali Venete, ossia **attentato alla assemblea legislativa** Nazionale Veneta le cui elezioni sono state riconosciute legali anche dal Dott. Bruno Cherchi

della Procura della Repubblica di Padova nel procedimento penale nr. 10-134/01, la qual cosa è un reato internazionale e razzista contrario allo Statuto delle Nazioni Unite alle cui disposizioni l'Italia deve conformarsi per l'art.10 della Costituzione;

3. **diffido** dal proseguire in questa attività illegale e dannosa che costituisce reato se svolto al di fuori della Legge Veneta nel territorio Nazionale Veneto, poiché continuare nel procedimento in oggetto è una violazione della legge vigente che mi costringerà a difendermi di fatto anche con la forza per difendermi dall'attentato alla costituzione italiana (reato art.283.C.P.) oltre che a darmi diritto a tutelarmi per il risarcimento dei danni economici e di rilievo penale davanti alla competente autorità giudiziaria Tribunale del Popolo Veneto che deciderà senza prescrizione di termini;

4. chiedo venga riconosciuto che ho il diritto di ricorrere alle istituzioni di Autogoverno Veneto in via esclusiva e la negazione di questo mio diritto non negoziabile è attentato ai miei diritti politici e sociali e culturali previsti L.n.881 del 1977. Il tutto non per vilipendio alla nazione italiana, ma per affermare che io non ne faccio parte in quanto di nazionalità veneta nel territorio veneto che se pur della repubblica italiana non sono sotto l'amministrazione dello Stato Italiano come non lo sono i Comuni di Livigno e Campione;

5. chiedo al funzionario italiano di dichiarare la sua incompetenza territoriale, di dichiarare nulla la sua azione ed il procedimento in oggetto, e di interessare immediatamente il presidente della Repubblica Italiana, la Corte Costituzionale italiana ed il Governo Italiano dandone notizia al Tribunale del Popolo Veneto ed ad esso trasferendo il procedimento;

6. chiedo al funzionario italiano di adempiere al suo dovere di agire per la difesa del mio diritto di autodeterminazione e dei veneti secondo le direttive di tali autorità, anche eseguendo l'arresto in flagranza di reato di chiunque negli anche solo temporaneamente il mio diritto umano e quello del Popolo Veneto perseguendolo se necessario ai sensi dell'art.1 della "Lista dei Crimini veneti" o in subordine ai sensi degli articoli 266,270-bis e 283 del Codice Penale Italiano e di perseguire nella legislazione italiana per il reato articolo 283 C.P in quanto realizza una forma di governo non rispettosa dei diritti umani violando l'articolo 2 Cost e la sovranità del Popolo Veneto protetta dall'articolo 1 Cost. procedendo all'immediato arresto senza riguardo alle immunità che in tal caso decadono come previsto dall'art.265 del C.P.;

7. diffido i funzionari interessati da questo documento a perseguire oltre nell'azione amministrativa in genere o anche penale e tributaria in quanto la continuazione del procedimento costituisce reato di usurpazione e di disobbedienza alle leggi secondo le leggi venete esecutive nel territorio nazionale veneto, oltre che violazione dei diritti umani protetti dalla L.n.881/1977;

8. denuncio che funzionari dello Stato Italiano commettono reato art.283 C.P. Negando e non promuovendo il processo di autodeterminazione del Popolo Veneto, fatto che costituisce violazione dei diritti umani (per il patto di Helsinki) protetti dalle leggi della repubblica italiana (L.n.881/1977 e Ln.848/1956), reato che si compie in territorio nazionale veneto (fatti dei quali deve interessare il Tribunale del Popolo Veneto) ma anche in territorio dello Stato italiano (vedi corrispondenza con deputati, senatori e Governo Italiano) fatti dei quali deve interessare le magistrature e i servizi italiani preposti;

9. **ricuso eventuali magistrati non eletti in quanto hanno interesse personale nella causa avendo interessi economici nel procedimento in oggetto e consequenziali, oggetto attuale di altra inchiesta, ed è loro interesse personale che a me non venga lasciata la libertà di agire nella società civile essendo pagati con i tributi che illegalmente lo Stato Italiano mi estorce;**

10. **nel caso i magistrati continuassero illegalmente l'azione ugualmente, chiedo la convocazione dei seguenti testimoni a discarico:**

-Franceschi Luciano v. Roma 56, Borgoricco – PD - Palmerini Loris v. rossi 73 Rubano Pd
i quanto coautori della prima autodeterminazione quale Popolo Veneto;
- Scalfaro Oscar Luigi ex presidente della Repubblica italiana
- Ciampi Azzelio, Presidente della Repubblica italiana, per i mancati atti dovuti di riconoscimento dell'autodeterminazione del Popolo Veneto;- Lamberto Dini , Prodi Romano, Dalema Massimo, Amato Giuliano, Berlusconi Silvio tutti ex presidenti del Consiglio dei Ministri o del Governo Italiano e Prodi Romano quale presidente della Commissione Europea, per gli atti di eversione compiuti nell'anno 1996 quale presidente del consiglio in merito al ricorso proposto da "italia concreta " per l'annullamento

delle sue stesse elezioni in quanto prova la morte giuridica dell'Italia quale Stato ; - Galan Giancarlo - sedicente Presidente della Regione Veneto in merito agli atti a lui trasmessi di obbligo di trasferimento delle potestà all'Autogoverno del Popolo Veneto , che egli non ha adempiuto; - Bossi Umberto, con il quale Palmerini Loris ha parlato personalmente nel novembre 2000 a Padova comunicandogli l'esistenza dell'Autogoverno del Popolo Veneto;- tutti i senatori a vita per le denunce via telegramma loro fatte da Palmerini nel corso degli anni 1996/1997; - il capo di gabinetto del Prefetto di Padova dott. Fallica in quanto notificato personalmente della autodeterminazione del Popolo Veneto da Franceschi e Palmerini;

11.innalzo questione di legittimità costituzionale riguardo a tutti gli articoli contestati in quanto non applicabili sul territorio nazionale veneto ai sensi di art.1,2,6,10 Cost. Art.2L.cost.n.340/1971 e L.n.881/1977 e chiedo che la questione venga posta alla Corte Costituzionale ed a tal fine:

1) chiedo l'assegnazione di un difensore a spese dello Stato in quanto non posso essere privato dallo Stato Italiano di un reddito prodotto in legislazione veneta ;

2) di essere immediatamente sentito in presenza del difensore;

3) che tutti i procedimenti e la documentazione vengano svolti in lingua veneta ai sensi dell'art.6 della Cost. E della "carta europea sulle minoranze linguistiche" e che ogni interrogatorio sia fatto in lingua veneta;

4) che venga svolta indagine da terzi non italiani in merito al processo di autodeterminazione del Popolo Veneto per negare o confermare la sovranità sul territorio delle istituzioni auto determinate dai veneti, a partire dai riferimenti nel mio libro "il governo dei veneti" che è memoria integrativa a difesa e prova del fatto che, ai sensi dell'art.2 L.n.340/1971 e della L.n.881/1977 lei non ha giurisdizione su questo territorio, in quanto territorio sottoposto alle potestà politiche e giuridiche del Popolo Veneto, ed alle sole sue leggi;

5) Chiedo la connessione e l'inclusione con i procedimenti: decreto n.21/2000 reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000 Magistrato di Sorveglianza c/o il Tribunale di Padova;

6) l'ispezione dei siti internet e l'inclusione nel procedimento della documentazione presente nei siti internet a) <http://www.repubblica.org/governo/veneto>

6. <http://italia.8m.com>

c) <http://www.geocities.com/uunion>

7. d) dei collegati fino al 5 livello di link dei siti precedenti

e) dei siti elencati nel libro allegato.

7) l'inclusione nel procedimento del materiale delle inchieste sui brogli elettorali da denunciati da Loris Palmerini a Padova e Venezia negli anni 1996/1997/1998/1999 ed illegalmente archiviate ;

12.presento quali prove a fondamento della legittimità del mio agire e dell'Autogoverno del Popolo Veneto, nel dicembre 2000 è stata presentata all'assemblea regionale della Sardegna una proposta per fare lo Stato Sardo, attraverso l'assemblea costituente sarda, del popolo sardo, testo esposto all'indirizzo internet <http://utenti.tripod.it/alleanzalibera/costpsdaz.htm>, la qual cosa dimostra anche la legalità del procedimento di autodeterminazione del Popolo Veneto nelle forme relative di Autogoverno; infatti lo Stato Sardo, come quello veneto, si può fare da 24 anni, cioè dalla legge n.881/1977, chiedo la inclusione degli atti relativi;

13.presento quali prove a discolpa della legittimità del mio agire e dell'Autogoverno del Popolo Veneto, a seguito delle presunte elezioni regionali, nel corso dell'anno 2000 il presidente della regione Lombardia Formigoni dichiara di voler giurare fedeltà al "popolo lombardo", che non è riconosciuto dalla legge. Pertanto o l'atto è eversivo e deve essere perseguito da questa magistratura, oppure è legale e supporti di legalità sono a sostegno anche dell'autodeterminazione del Popolo Veneto e chiedo la inclusione degli atti relativi;

14.affermo che l'art 241 C.P., prevedendo le "colonie" vietate dal diritto internazionale è incostituzionale e chiedo la valutazione di questo fatto in disconoscimento di tutte le sentenze in mater della Corte Costituzionale precedenti la legge n.881/1977;

documento che come da articolo a pagina 9 del mattino di Padova del 12/07/2001 dal titolo "Serenissimi Scagionati", l'articolo 271 ed altri è incostituzionale, chiedo la verifica della sentenza e l'annullamento del procedimento ai Serenissimi

Eleggo Domicilio per le notifiche presso Tribunale del Popolo Veneto via Rossi 73 - Rubano Padova

Tel 049 8979892 Fax 02 700 445 479 email: veneto@libero.it www.repubblica.org/tribunale/veneto

luogo _____ e _____ data.....

Letto e sottoscritto in fede

FIRMA DEL CITTADINO VENETO _____

Cordialmente _____, *Distinti* *Saluti*

Letto e sottoscritto in fede per ricevuta

FIRMA DEL FUNZIONARIO ITALIANO CHE RICEVE IL RICORSO _____

Mitt:

COGNOME: _____

NOME: _____

VIA: _____

CITTA': _____

PROVINCIA: _____

DESTINATARIO

P.C. Al Presidente del
Tribunale del Popolo Veneto
Via Rossi 73
35030 Rubano – PD

P.C. Al Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale di Treviso
Viale Verdi
31100 Treviso

RACCOMANDATA A/R (anticipata via fax)

Notifica di ricorso ai sensi di art.6 L.n.848/1956 e art.2 "Patto diritti civili" L.n.881/1977
(vedi 25 pagine incluse)